

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2015

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità 'di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre l993, n 507, cosi come previsto dall'art. 3 - comma 1 - del detto D.Lgs.
2) La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 2
GESTIONE DEL SERVIZIO

1) Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sul- la pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507:

a) in forma diretta:
b) in concessione ad apposita azienda speciale, di cui all'art. 22 comma 3 - lett. c) - della legge n. 142/1990;
c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze previsto dall 'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2) Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3) Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
4) Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 3
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1) Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il Mese di Gennaio di ciascun anno, dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2) Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere, inoltre, evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale:
b) l'eventuale fabbisogno di locali mobili e attrezzature.

3) Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4) Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumeranno la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
5) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART.4
PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA
(Art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1) La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche! diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 5
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
(Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1) Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2) E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO Il -
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE
DELLA PUBBLICITA'
(Art. 3 - comma 2 del D.Lgs. novembre 1993, n. 507)

ART. 6
OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
(Art. 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1) Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al comune o al concessionario apposita dichiarazione. anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal comune o dal concessionario.
2) Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 e 15 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario indicante il tipo, la misura, il luogo e la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato. L'autorizzazione e da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale
3) Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinche' sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.
4) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purche' non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intense prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7
CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE
(Art. 8 - comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
-all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
-all'art. 13 – effettuata con veicoli;
-all'art. 14 - commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne,pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata
2) - Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per
la pubblicità di cui:
-all'art. 14:
comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematoqrafiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
-all'art. 15:
comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte5 striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
comma 4 - effettuata mediante distribuzione5 anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'
(Art.3 – comma 3 - del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

ART. 8
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI: CRITERI
(Art. 3 - comma 3 - del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1) Entro il 30 giugno 1995, la Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, approverà il "Piano Generale degli impianti", previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.
2) Il piano di cui al precedente comma dovrà, in ogni caso, contenere:
 a) il censimento degli impianti in atto:
 b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.
3) Il piano dovrà altresi comprendere i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione. nel territorio comunale.
4) Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla

richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procederà alla redazione del piano definitivo che verrà successivamente approvato dalla Giunta Comunale

ART. 9
TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
(Art.3 - comma 3 - del D.Lqs. 15 novembre 1993, n. 501)

1) Il piano generale degli impianti prevederà le tipologie e quantità degli impianti di cui all'allegato "A".

ART. 10
PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
(Art. 3 - comma 3 - del D.Lgs. 15 novembre I993, n. 507)

1) L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2) L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3) L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4) L'autorizzazione, sia per la pubblicità ordinaria - limitatamente all'installazione degli impianti -, che per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, superiori a 30 giorni, sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.
5) Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in tre mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine é prorogato di un mese.

CAPO IV
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA - TARIFFE

ART. 11
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA
(Art. 7 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5) I festoni di bandierine e simili nonche i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6) Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7) Qualora la pubblicità di cui all'art. 12 (pubblicità ordinaria) e all'art. 13 (pubblicità effettuata con veicoli) del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART 12
PAGAMENTO DELL' IMPOSTA
(Art. 9 del D.Lqs. 15 novembre 1993, n. 507)

1) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se e superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
3) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
4) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 13
PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' CONUNALE
(Art. 9 - comma 7 - del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2) L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 14
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
(Art. 10 del D.Lqs. 15 novembre l993, n. 507)

1) Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 15
TARIFFE

1) Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con le maggiorazioni le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.
2) Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3) Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui al presente capo.

ART 16
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
(Art 16 del D.Lgs. 15 novembre l993, n.507)

1) La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed oqni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 17
ESENZIONI DALL' IMPOSTA
(Art. 17 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1) Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonche i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 18
GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1) Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art.35 - comma 4 - del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2) Il responsabile di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente art.3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 19
CONTENZIOSO

1) Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
a) alla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria provinciale;
b) alla detta Commissione Tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n.413".

ART. 20
MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI

1) In relazione al disposto dell'art.3 - comma 6 - del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, questo comune non è interessato a rilevanti flussi turistici.

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI
(Art.3 - comma 2 - del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 21
DIVIETI GENERICI

1) Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quali sono inseriti.
2) Nelle località di cui al primo comma può essere autorizzata

l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali
di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3) Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) l'art.23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4) Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art.23 - comma 2 - del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

b) l'art.57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

5) All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centro storici previsti dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i finì suddetti, la relativa perimetrazione.

ART. 22
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1) La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità"

dalle ore 8= alle ore 20=_____

dalle ore _____ alle ore _____

dalle ore _____ alle ore _____

dal _____ al _____

dalle ore _____ alle ore _____

dalle ore _____ alle ore _____

2) E' vietata la pubblicità con mezzi acustici a distanza minore di 200 metri da case di cura e di riposo e, per le scuole pubbliche ed edifici di culto, durante l'orario di lezione o di cerimonia.

3) L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 23
LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1) La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario è consentita solo a domicilio e nei locali pubblici.

CAPO VI - SANZIONI

ART. 24
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI
RIMBORSI - IMPORTI MINIMI
(Art.23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. La misura annua degli interessi nei limiti di 2,5 (duevirgolacinque) punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;
5. Ai sensi dei commi 164, 165 e 168 dell'articolo 1 della citata Legge n. 296 del 2006, prevedere che:

- il rimborso delle somme versate e non dovute debba essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui sia stato accertato il diritto alla restituzione;
- la misura annua degli interessi è determinata nei limiti di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;
- la misura minima entro cui i versamenti devono essere effettuati è € 1,00.

ART. 25
SANZIONI AMMINISTRATIVE
(Art.24 del D.Lgs. 15 novembre I993, n. 507)

1) Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2) Per le violazioni delle norme regolamentari, nonchè di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3) Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2,

la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.16.
4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5) I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed il miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art.8.

CAPO VII - NORME FINALI

ART. 26
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento Si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nonché alle speciali forme legislative vigenti in materia

ART. 27
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto l990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 28
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizione del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2) Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta le modifiche si intendono tacitamente accettate.